



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Dipartimento di Giurisprudenza

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Prova Finale Tracce

A.A. 2012-2013



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Dipartimento di Giurisprudenza

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Prima Sessione

A.A. 2012-2013



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Dipartimento di Giurisprudenza

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI

LEGALI

PROVA FINALE

20 giugno 2013

A.A. 2012/2013

DIRITTO PENALE

TEMA

*Clausole estensive della
punibilità e principio di
determinatezza - precisione.*

PARERE

ATTO

PARERE DI DIRITTO PENALE

In data 17 giugno 2013 Tizio riceve la notificazione di un avviso di conclusione delle indagini preliminari, predisposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 31 ottobre 2012.

L'imputazione formulata a carico di Tizio è quella di cui agli artt. 56 e 317 c.p., per avere -nella qualità di dirigente medico di un grande ospedale pubblico nonché di responsabile aziendale del sindacato di categoria, abusando delle predette qualità, attraverso l'invio di numerose diffide al Direttore Generale e ad altri Dirigenti della stessa azienda, volte a censurare l'attività di gestione amministrativa e contenenti la prospettazione di un imminente interessamento dell'Autorità Giudiziaria- compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre il Direttore Generale a nominare, quale consulente tecnico per l'esecuzione di lavori all'interno dell'Ospedale, un soggetto indicato da Tizio -di nome Caio- facendo capire che la scelta di Caio avrebbe garantito a tutti una maggiore serenità di rapporti e, specificamente, la cessazione dell'invio di ulteriori diffide.

Tizio si rivolge immediatamente ad un legale. Lo specializzando, assunto le vesti di avvocato dell'indagato, rediga un parere motivato sui fatti oggetto di imputazione.

ATTO IN MATERIA PENALE

Tizio e Caio, fratelli, vengono rinviati a giudizio con l'accusa di concorso in omicidio aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione. Omicidio consumato a danno di Sempronio.

In particolare, secondo l'ipotesi accusatoria, Tizio aveva contratto un debito di gioco per € 7.000,00 con Sempronio, noto malvivente della zona, con precedenti penali anche per il reato di lesioni.

Tizio aveva ritardato la restituzione delle somme *de quibus* e Sempronio, considerando ciò una mancanza di rispetto, aveva deciso di dargli una lezione.

Nelle more Tizio riesce, tuttavia, a convincere il fratello Caio ad elargirgli le somme necessarie per saldare Sempronio. A questo punto, Tizio chiede a suo cugino Mevio, che è intimo amico del Sempronio, di portare a quest'ultimo la somma dovuta e di convincere lo stesso a desistere da ogni eventuale azione punitiva nei suoi confronti.

Sempronio, tuttavia, non è deciso a sopassedere a quello che ritiene essere stato uno "sgarbo" e, per l'effetto, dice a Mevio di voler incontrare personalmente Tizio per la dazione del denaro.

All'incontro tenutosi a Roma sono presenti Tizio (con i soldi), Sempronio e Mevio. E' presente, altresì, una telecamera di sicurezza che, tuttavia, non fornisce una ripresa completa della vicenda.

Sempronio, appena sceso dalla propria autovettura, senza proferire parola, inizia a picchiare selvaggiamente Tizio, procurandogli fra l'altro la frattura della gamba destra. Ciò è ripreso dalla telecamera.

La scena, però, nel parapiglia generale, si sposta fuori campo della videoripresa.

Secondo l'ipotesi accusatoria, a questo punto giungerebbe sul posto Caio che, vista la situazione ed in possesso di regolare porto di armi per pistola, avrebbe fatto fuoco contro il Sempronio attingendolo mortalmente con tre colpi di proiettile al torace.

Caio, Tizio e Mevio tornano nuovamente nella inquadratura della videoripresa ma, da detta telecamera, si evince che è Tizio ad impugnare la pistola che ha fatto fuoco e riconducibile a Caio.

All'arrivo immediato dei carabinieri, che arrestano tutti e tre i soggetti trovati sul luogo del delitto (Mevio - Caio e Tizio), la pistola viene comunque trovata in mano a Tizio stesso.

In fase di indagini: Caio afferma di essere a conoscenza dell'incontro ma che si trovava a passare lì per caso e di essersi fermato a prestare soccorso al fratello Tizio. Dichiara di non essere mai giunto con la pistola che, viceversa, venne usata contro Sempronio dallo stesso Tizio evidentemente dopo avergliela sottratta a sua insaputa. Tizio conferma la versione di Caio ed assume su di sé ogni responsabilità aggiungendo di essersi impossessato dell'arma per cautelarsi contro il violento Sempronio e di aver fatto fuoco quando, tramortito dai colpi violenti del deceduto, lo stesso ebbe a distrarsi per l'arrivo di Caio.

Mevio, viceversa, fornisce una versione diversa alla polizia. Ossia afferma che fu Caio a sparare non appena giunto sul posto, quando vide che Sempronio stava massacrando di botte il fratello. Mevio, quando rende tali dichiarazioni, è già notoriamente affetto da una grave malattia. Viene dunque richiesto l'incidente probatorio di Mevio.

In sede di incidente probatorio, tuttavia, Mevio decide di avvalersi della facoltà di non rispondere. Prima del dibattimento, Mevio muore.

Il processo di primo grado si conclude con la condanna di Caio e Tizio per concorso in omicidio ai danni di Sempronio e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, vengono condannati alla pena di 30 anni di reclusione.

Caio e Tizio vengono condannati dalla Corte di Assise di Roma sulla base delle sole dichiarazioni etero accusatorie rese alla polizia giudiziaria da Mevio e pur a fronte del suo silenzio (si è avvalso della facoltà di non rispondere) in sede di incidente probatorio.

Sono state acquisite le videoriprese in dibattimento e Caio e Tizio, sottoposti ad esame, hanno confermato quanto già sostenuto in interrogatorio.

Il candidato, assunto le vesti del legale di Caio, rediga motivato atto di impugnazione avverso la sentenza della Corte di Assise di Roma, avendo particolare riferimento alla operatività della legittima difesa e al meccanismo probatorio di cui all'art. 513 c.p.p. nonché alle problematiche a questo sottese, anche in relazione a quanto avvenuto in sede di incidente probatorio.

DIRITTO CIVILE

atto giudiziario

La Banca Omega chiede e ottiene nei confronti della Società Rossi & Co. e del suo fideiussore Mevio, che riveste anche la qualità di socio della predetta società, una ingiunzione di pagamento relativa alla esposizione debitoria derivante dalla utilizzazione di una apertura di credito peraltro scaduta da oltre quindici mesi.

Mevio si oppone all'ingiunzione e, invocando la nullità delle clausole della fideiussione che prevedono la deroga all'art. 18 c.p.c. e all'art. 1957 c.c., chiede, rispettivamente, la revoca del decreto per violazione delle disposizioni in tema di competenza territoriale e per decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.

Il candidato, assunto le vesti del difensore della Banca, rediga l'atto giudiziario più idoneo alla difesa della Banca.

Il candidato, premessi brevi cenni sui mezzi di autotutela nel diritto privato, tratti in particolare del mutamento delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente.

Tizio conviene in giudizio la Galleria di vendita di quadri denominata "Caia", nonché il suo titolare Sempronio a titolo personale, chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita di un quadro di un noto pittore acquistato nel 1980 per il prezzo di 300.000,00 euro con condanna dei convenuti alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno, in quanto in sede penale era stata accertata la falsità del dipinto.

La Galleria si costituisce eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il quadro era stato venduto personalmente da Sempronio, nonché la prescrizione del diritto azionato, essendo trascorsi oltre 20 anni dalla vendita, contestando altresì nel merito la falsità e deducendo che l'accertamento del difetto di autenticità del quadro contenuto nella sentenza penale non faceva stato nei confronti del venditore rimasto estraneo al processo.

Il candidato esprima motivato parere in ordine al fondamento dell'azione intrapresa da Tizio ed ai rimedi esperibili nel caso.



COMPONENTE NOTARILE

Tizio e Caio, proprietari di casa, intendono vendere la nuda proprietà di appartamento di casa riservandosi l'usufrutto con patto di accrescimento tra essi usufruttuari in caso di decesso di uno dei due.

Occorre predisporre l'atto di accrescimento che comporti la soluzione voluta.

COMPONENTE NOTARILE

Tizio e Caio espongono al Notaio la volontà di acquistare un bene immobile che risulta però acquistato dal venditore con donazione dalla madre.

Il Notaio espone la problematica delle vendite di bene pervenuto per donazione.

Gli acquirenti chiedono però di trovare un mezzo giuridico che consenta di comprare il bene voluto.

Tizio e Caio, coniugi in regime di comunione legale, intervengono alla permuta di casa in Roma, Via Cavour con la casa in Roma, Piazza Mazzini di proprietà di Sempronio, celibe.

Illustrano al Notaio che il bene di Via Cavour è di proprietà di Tizio, proprietario prima del matrimonio, e pertanto bene personale di Tizio stesso.

La volontà è che il bene che viene permutato, sia di proprietà di Tizio, pur essendo i coniugi in regime di comunione legale, ed espone al Notaio la volontà di acquistare il bene come bene personale.



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Dipartimento di Giurisprudenza

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

Cattedra di Diritto Amministrativo – II anno

Prova finale del 20 giugno 2013

1. Tema.

La nullità nel diritto amministrativo (atto-provvedimento, contratto, accordi): disciplina positiva, caratteristiche, effetti e problematiche connesse.

2. Parere.

Nell'esecuzione di un appalto di lavori pubblici per la costruzione di un edificio scolastico nel Comune di Roma, una mandante di un'ATI orizzontale vorrebbe subentrare ed eseguire le lavorazioni di competenza della capogruppo, in presenza di una difficoltà economico-finanziaria della stessa (tale da rendere possibile uno scenario di concordato preventivo), nonché chiede la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento al fine di dimostrare i requisiti di qualificazione SOA necessari all'esecuzione delle lavorazioni di pertinenza dalla mandataria.

L'esaminando, dopo aver inquadrato sin dalla fase di gara e in generale tutte le eventuali possibilità di modificazione interna ad un'Associazione Temporanea di Imprese, rediga articolato parere *pro veritate* in merito alle domande.

3. Atto.

Con il ricorso principale presentato in data 13 maggio 2013 la **Sempronio S.p.A.** ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Comune di Brescia di aggiudicazione provvisoria e definitiva alla **Tizio S.r.l.** della gara relativa ai lavori di "*allargamento di via Mevio*", comunicato ex art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, alla ricorrente con nota dell'11 aprile 2013.

L'importo posto a base di gara ammonta a complessivi € 6.100.093,00, di cui l'importo degli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta è pari a € 244.000,00

Espone la ricorrente, classificatasi seconda in graduatoria, che il bando della gara di cui è questione richiedeva il possesso di categoria SOA OG3 classifica VI. Riferisce, inoltre, la ricorrente che la controinteressata aggiudicataria è in possesso di attestazione SOA nella categoria OG3 classifica IV, non coprendo quindi il requisito richiesto dal bando. La citata controinteressata, riferisce ancora la ricorrente, ha dunque partecipato alla gara dichiarando di operare avvalimento per la parte rimanente della categoria OG3 con i requisiti della società **Caio S.r.l.**, che è in possesso di attestazione SOA nella categoria OG3 classifica IV.

Ad avviso della ricorrente è stata così violata la regola fondamentale che vieta di sommare i requisiti tra ausiliaria e avvalente essendo possibile l'avvalimento solo se l'ausiliaria ha i requisiti previsti dal bando.

Di qui, quindi, il motivo di ricorso con cui si deduce violazione dell'art. 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e violazione del divieto di avvalimento frazionato e parziale. In altri

termini, la Tizio S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara poiché né essa né la Caio S.r.l. hanno attestazione SOA nella categoria OG3 classifica VI.

In particolare, il ricorrente principale eccepisce che:

- la sommatoria delle classifiche non può integrare automaticamente una classificazione superiore; infatti, il frazionamento del requisito di qualificazione tra impresa ausiliata e ausiliaria è in aperta violazione del comma 6 dell'art. 49 del Codice dei contratti;
- il requisito di partecipazione stabilito da un bando attinente alla capacità tecnica minima debba essere posseduto per l'intero da almeno un partecipante, altrimenti si eluderebbe il sistema di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici;
- il comma 7 dell'art. 49 del Codice dei contratti è stato abrogato, confermando siffatta interpretazione volta a negare la sommatoria delle classifiche;
- la finalità dell'avvalimento non è quella di arricchire le capacità tecnica o economica del concorrente, ma di consentire ai soggetti che ne siano privi di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti se e in quanto da questi integralmente e autonomamente posseduti;
- la normativa comunitaria è volta *in subiecta materia* a far sì che la massima concorrenza sia anche condizione per la più efficace e sicura esecuzione degli appalti; tale garanzia verrebbe meno se si ammettesse la sommatoria delle classifiche per integrare una classificazione superiore.

Per tutto questo, l'impresa ricorrente principale chiede l'annullamento:

- del provvedimento del Comune di Brescia di aggiudicazione provvisoria e definitiva;
- dei verbali di gara ove sono attribuiti i punteggi all'offerta e ove ne è stata dichiarata l'aggiudicazione;
- di ogni altro atto ulteriore, preliminare, successivo e comunque connesso, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato nelle more, e il subentro nell'aggiudicazione e nell'appalto, con l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 121, 122 e 123 del D.Lgs. n. 104/2010.

L'esaminando, assunte le vesti del legale dell'impresa **Tizio S.r.l.**, rediga - in vista dell'Udienza pubblica di merito - articolata memoria difensiva a sèguito di ricorso incidentale (che è stato dalla difesa già proposto e con il quale è già stata impugnata in via incidentale l'illegittima ammissione alla gara dell'impresa ricorrente principale), per dimostrare l'infondatezza del ricorso principale proposto e dedurre ogni altro aspetto rilevante (anche ai fini dell'esame prioritario da parte del Collegio del ricorso incidentale proposto dall'aggiudicatario medesimo) a favore dell'impresa Tizio S.r.l..



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Dipartimento di Giurisprudenza

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Seconda Sessione

A.A. 2012-2013

DIRITTO PENALE

Tema

La non equivocità degli atti nel tentativo

SEZ. VI - UD. 17 FEBBRAIO 2011 (DEP. 22 GIUGNO 2011), N. 25065 - PRES. DE ROBERTO - REL. FIDELBO
- P.M. IACOVIELLO (CONCL. CONF.) - ALFANO (250421)

DELITTO TENTATO - Univocità degli atti - Direzione dell'azione e intenzione delittuosa -
Non equivocità degli atti - Valutazione - Fattispecie.

(C.P. ARTT. 56, 575)

Il requisito della non equivocità degli atti, nella fattispecie tentata, deve essere valutato in termini oggettivi, nel senso che gli atti considerati, esaminati nella loro oggettività e nel contesto in cui si inseriscono, devono possedere l'attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito. (Fattispecie in cui è stata esclusa, in riferimento al reato di tentato omicidio, la non equivocità dell'appostamento degli imputati lungo il presunto percorso che la vittima avrebbe dovuto seguire per rincasare in assenza di alcun accertamento circa la vicinanza del punto prescelto all'abitazione della stessa e all'abitualità del tragitto) (1).

Parere

L'art. 318 cp <<novellato>> sembrerebbe tuttora disciplinare la corruzione per atto d'ufficio (ovvero per atto conforme ai doveri di ufficio).

Tale disposizione – si chiede, tuttavia – ha abrogato la corruzione impropria successiva?

318. ⁽¹⁾ Corruzione per l'esercizio della funzione. – Il pubblico ufficiale (357) che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni (321).

⁽¹⁾ Questo articolo è stato così, da ultimo, sostituito dall'art. 1, comma 75, lett. f), della L. 6 novembre 2012, n. 190.

318. ⁽¹⁾ Corruzione per un atto d'ufficio. – Il pubblico ufficiale (357), che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (321).

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno (32 quater, 320 nn., 323 bis).

Atto in materia penale

Nell'ambito di un procedimento penale per truffa ai danni dello Stato e bancarotta fraudolenta patrimoniale, promosso nei confronti di Tizio, il pubblico ministero richiede al GIP l'emissione di un decreto di sequestro preventivo per equivalente su tutti i beni dell'indagato.

Il GIP, aderendo alla richiesta della Procura, concede il provvedimento, avente ad oggetto beni mobili, immobili e partecipazioni societarie -fino alla concorrenza di un determinato importo- nella disponibilità dell'indagato, riservando al pubblico ministero la fase esecutiva del sequestro e, quindi, l'adozione dei provvedimenti funzionali a porre in essere e rendere operativo il vincolo cautelare.

Il pubblico ministero emette, dunque, un decreto di individuazione dei beni, applicando il sequestro sul 99% delle quote societarie di Alfa -a sua volta proprietaria di due autovetture di grande valore e di un immobile in Roma- in quanto asseritamente riferibile a Tizio.

La società Alfa -nella persona dell'amministratore unico- dà incarico ad un legale affinché tuteli i propri interessi e l'avvocato, nei termini di legge, avanza riesame avverso il provvedimento ablatorio, evidenziando l'assoluta estraneità dell'indagato alla compagine societaria e, quindi, l'esclusiva titolarità dei beni in capo ad un soggetto "terzo" rispetto al procedimento.

Il Tribunale per il Riesame respinge, tuttavia, il ricorso proposto, affermando che "esso non verte su di un vizio genetico del provvedimento, ambito proprio di detto mezzo di impugnazione, bensì su di un suo aspetto esecutivo; pertanto, in caso di contestazione, da parte di un terzo, su quanto è stato concretamente sequestrato in esecuzione di un generico sequestro per equivalente, dovrà piuttosto farsi istanza di restituzione all'autorità giudiziaria procedente (GIP) e, solo nell'ipotesi di eventuale esito negativo, ricorrere al Tribunale del Riesame quale Giudice di Appello ex art. 322 bis c.p.p."

La società Alfa chiede all'avvocato nominato di impugnare anche tale decisione.



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Dipartimento di Giurisprudenza

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Cattedra di Diritto Amministrativo – II anno

Prova finale del 16 settembre 2013

1. Tema.

Concorso (condizionale) di azioni nel processo amministrativo.

2. Parere.

Nei confronti dell'Ing. Tizio, Legale rappresentante dell'impresa Alfa S.p.A., è stata emessa sentenza di condanna penale per il reato di corruzione dal Tribunale di Roma in data 25 agosto 2013, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 3. La sentenza è stata poi impugnata presso la competente Corte d'Appello.

Viene chiesto se la situazione descritta configuri o meno una possibile causa di esclusione della suddetta Società dalle procedure di affidamento per gli appalti pubblici ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e se è possibile, eventualmente, consentire la partecipazione dell'impresa a quelle gare mediante la cessazione dalla carica del condannato.

L'esaminando rediga articolato parere *pro veritate* in merito alla questione.

3. Atto.

Con il ricorso principale presentato in data 10 settembre 2013 e volto ad ottenere in modo esplicito l'aggiudicazione dell'appalto, la **Caio S.r.l.** ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Comune di Latina di aggiudicazione provvisoria e definitiva alla **Sempronio S.p.A.** della gara mediante procedura ristretta relativa ai lavori di "*realizzazione dell'edificio scolastico Giovanni Pascoli*", comunicato ex art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, alla ricorrente con nota del 9 agosto 2013.

L'importo posto a base di gara ammonta a complessivi € 7.000.000,00, di cui l'importo degli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta è pari a € 300.000,00.

Esponde la ricorrente principale, classificatasi seconda in graduatoria, che il bando della gara prevedeva con riferimento al contenuto della Busta C ("Offerta economica e finanziaria") che il concorrente avrebbe dovuto indicare, oltre al ribasso, anche l'offerta di dilazione dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori. Da qui, quindi, il motivo di ricorso principale che censura uno dei parametri valutativi del confronto concorrenziale fissato nel bando.

L'esaminando, assunte le vesti del legale dell'impresa **Sempronio S.p.A.**, rediga - in vista della Camera di Consiglio - articolata memoria difensiva a sèguito di ricorso incidentale (che è stato dalla difesa già proposto), per dimostrare l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso principale proposto e per dedurre ogni altro aspetto rilevante (anche ai fini dell'esame prioritario da parte del Collegio del ricorso incidentale proposto dall'aggiudicatario medesimo) a favore dell'impresa Sempronio S.p.A..

Scuola di specializzazione professioni legali Università Tor Vergata

Traccia: atto notarile per prova di Diritto Civile

Tizietto è proprietario di un terreno nel territorio di Roma Capitale. Tizio, padre di Tizietto, ha promesso in vendita a nome proprio tale terreno a Caio, ritenendo erroneamente di esserne proprietario. In occasione della sottoscrizione di detto preliminare, redatto per semplice scrittura privata con un prezzo convenuto di Euro 100.000,00 da pagarsi integralmente al momento dell'atto traslativo, veniva corrisposta una caparra di Euro 10.000,00.

Sempronio vorrebbe ora acquistare detto terreno al prezzo di Euro 120.000,00, da pagarsi dilazionalmente in 24 rate semestrali, la prima delle quali contestualmente alla sottoscrizione.

Il candidato, assunte le vesti del Notaio incaricato, rediga l'atto richiesto, suggerendo gli opportuni accorgimenti per la tutela del venditore e supponendo l'adesione al riguardo delle parti.

PARERE

Con scrittura privata Tizio acquistava dallo zio Caio il 50 % delle quote della società Alfa s.r.l.; per accordo tra le parti il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il terzo mese dalla stipula dell'atto.

Contestualmente, Tizio e Caio stipulavano due ulteriori e distinte scritture private. Con la prima Tizio dichiarava di accettare la situazione patrimoniale della società Alfa s.r.l., impegnandosi a liberare Caio dalle fidejussioni prestate; con la seconda Tizio si impegnava a trasferire in proprietà allo zio, trascorsi tre mesi dalla stipula e sotto condizione sospensiva del mancato pagamento del prezzo delle quote della società cedute, due appartamenti siti in una località di villeggiatura.

Nei giorni seguenti Tizio aveva modo di verificare che la situazione patrimoniale di Alfa non era quella descritta da Caio, il quale aveva taciuto un'importante esposizione debitoria. Di conseguenza, alla scadenza dei tre mesi, Tizio non provvedeva a versare il prezzo pattuito per la cessione delle quote.

A distanza di un anno dagli eventi, Caio citava in giudizio Tizio per ottenere una sentenza realizzativa del trasferimento del diritto di proprietà dei due appartamenti, oltre alla condanna del convenuto al pagamento di euro 200.000 per il risarcimento del danno cagionato dal ritardato trasferimento.

Assunte le vesti del legale di Tizio il candidato rediga motivato parere, evidenziando le ragioni che consentirebbero al proprio assistito di eccepire la fondatezza della domanda attorea e le eventuali domande riconvenzionali.

TEMA

Premessi brevi cenni sull'interpretazione e sull'integrazione del contratto, si soffermi il candidato sul principio di buona fede e sul suo ambito di operatività.

ATTO

Impresa Alfa spa, primaria ditta nel campo delle ristrutturazioni a risparmio energetico e della domotica, cita in giudizio innanzi al Tribunale di Torino il condominio di via Panisperna, 10 in Roma lamentando l'inadempimento della convenzione di seguito trascritta e allegata alla citazione come documento 1.

« **Convenzione:**
In data 20 gennaio 2011, presso la sede di Impresa Alfa spa (sita in Torino, via Regina Margherita), tra Impresa Alfa spa e il condominio di via Panisperna 10 in Roma, rappresentato dall'amministratore sig. Tizio (munito di regolare autorizzazione dell'assemblea condominiale)

si conviene e si stipula che

in caso di futuri contratti con cui il condominio decida di affidare ad Impresa Alfa ristrutturazioni di ogni genere, oppure interventi di risparmio energetico o di installazione di impianti di domotica il rapporto sarà regolato dalle seguenti condizioni

- 1. Impresa Alfa eseguirà i lavori per mezzo di propri dipendenti o ditte di sua fiducia;
- 2. il condominio metterà a disposizione dell' Impresa Alfa spa adeguati locali per il ricovero notturno delle attrezzature;
- 3. in relazione alla tipologia dei lavori, la durata è indicata nella tabella A allegata alla presente Convenzione;
- 4. in caso di maltempo o in caso di ritardo nel pagamento di una delle rate di cui all'art. 5 che segue, il tempo dei lavori resterà sospeso.
- 5. il compenso andrà corrisposto mediante un acconto pari al 30 % al momento dell'inizio dei lavori e con rate successive pari al 15 % stabilite, in relazione ad ogni tipologia dei lavori, secondo il piano di cui all'all. B;
- 6. Impresa Alfa provvederà a garantire l'effettuazione delle incombenze di legge, previdenziali e assicurative. Sarà obbligo del condominio procurare la documentazione amministrativa necessaria per lo svolgimento dei lavori
- 8. La presente convenzione avrà durata pari ad anni cinque».

Sosteneva Impresa Alfa spa che il condominio, in data 15 giugno 2012 aveva affidato alcuni importanti lavori di ristrutturazione e installazione di apparecchiature di domotica ad un'altra impresa, la Specializzandi srl. A riprova, depositava (come doc. 2) il relativo contratto regolarmente firmato e chiedeva ammettersi la testimonianza dei condomini Mevia e Pompeo, nonché di Caio, titolare della Specializzandi srl.

Riteneva, quindi, l'attrice integrato l'inadempimento del condominio convenuto dell'obbligo di affidare i lavori a Impresa Alfa spa, e domandava, ai sensi dell'art. 2932 c.c. la pronuncia giudiziale che tenesse luogo degli effetti del contratto di appalto non concluso tra il condominio e l'impresa attrice.

Il candidato, assunte le vesti del legale del condominio, rediga l'atto necessario.